

CONVENZIONE

TRA

Università degli Studi di Messina con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP. 98122, codice fiscale 80004070837, partita Iva 00724160833, (di seguito denominata anche “Università”, “Unime” o “Ateneo”), nella persona del suo Rappresentante Legale prof. **Salvatore Cuzzocrea**, nato a Ginevra l’11.03.1972

E

Centomedia & Lode s.r.l., con sede a Palermo, Piazza Sant’Oliva 9, P.IVA 05924410821 (di seguito denominata anche “Casa Editrice” o “Editore”) nella persona del suo Rappresentante Legale **Maurizio Scaglione**, nato a Palermo il 23/09/1959 e residente a Palermo Via Giuseppe Sciuti n. 81/b CAP 90144 prov. PA Codice Fiscale: SCGMRZ59P23G273D

PREMESSO CHE:

- l’Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una *terza missione*, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;
 - nel primo caso, la Terza Missione - richiedendo la conoscenza prodotta dalla ricerca ulteriori attività di contestualizzazione e applicazione prima di dispiegare potenziali effetti virtuosi sul sistema economico - ha l’obiettivo di favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi;
 - nel secondo caso, invece, vengono prodotti beni pubblici (per i quali non è previsto il pagamento di un prezzo di mercato) che aumentano il benessere della società, che possono avere contenuto culturale (eventi e beni culturali, divulgazione scientifica), sociale (attività a beneficio della comunità, consulenze tecnico/professionali fornite in *equipe*), educativo (formazione continua, *life long learning*) o di consapevolezza civile (*expertise* scientifica);
- uno dei compiti fondamentali dell’Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca che culturale e sociale) è la verifica e l’incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
- ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto dell’Università di Messina “*l’attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L’Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo*”;
- Centomedia & Lode è una società a responsabilità limitata costituita a Palermo nel 2010 che opera in Sicilia e in Italia nei settori dell’Editoria, della Comunicazione d’Impresa, delle

Relazioni pubbliche e degli Eventi, specializzata nella gestione di progetti per clienti di rilievo anche nazionale e nella realizzazione e conduzione di testate giornalistiche digitali, quali il quotidiano **ilSicilia.it** e i magazine specializzati **Siciliarurale.eu**, **Siciliammare.it**, **SanitainSicilia.it** e **ilGiornaedellaBellezza.it**. La Società è particolarmente attiva nel messinese, dove gestisce, tra, l'altro, il Castello di Taormina (Monte Tauro), ottenuto in concessione dalla Regione Siciliana nel 2019 a seguito di selezione pubblica, indetta dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, con l'autorizzazione del Dipartimento Regionale Beni Culturali;

- le Parti in considerazione di quanto sopra, pertanto, intendono sviluppare un rapporto di reciproca collaborazione, nel campo della ricerca, della formazione e della comunicazione integrata, con particolare riferimento all'editoria, al marketing turistico e ai beni storici e culturali.

CONSIDERATE:

- la necessità reciproca di potenziare le capacità autonome di progettazione e di gestione in ordine alla definizione ed articolazione delle rispettive finalità istituzionali (tra l'altro, di offerta formativa, scientifica e commerciale);
- la necessità di dedicare, nell'ambito del processo di miglioramento della propria offerta, particolare attenzione alla realizzazione di progetti e iniziative di elevata qualità e coerenti con le innovazioni in atto in ambito formativo, turistico ed istituzionale;
- la volontà di collaborare su un piano paritario, con l'obiettivo di ottenere reciproci benefici per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali (anche d'immagine e di sviluppo), attraverso le attività svolte in partnership.

Le parti come sopra indicate, congiuntamente indicate nel prosieguo anche come "Parti",

CONVENGONO E STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto e Finalità

La Convenzione ha per oggetto, l'organizzazione di attività e progetti legati a specifiche tipologie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- A) Conduzione di ricerche in ambito storico, economico, culturale e antropologico legate al comprensorio di Taormina e al sito di Monte Tauro (Castello di Taormina);

- B) Sviluppo e realizzazione di progetti tecnologici e multimediali (quali ad esempio Osservatorio astronomico, Virtual reality, Videomapping, 3D...), con finalità applicative nell'ambito del marketing turistico, da implementare nel suddetto sito storico-monumentale;
- C) Creazione di un rapporto stabile di collaborazione con i docenti dei Dipartimenti interessati (ad es. Economia, Lettere, Ingegneria...) per la realizzazione di seminari, stages e tirocini formativi, con il coinvolgimento degli studenti dell'Ateneo nelle attività tanto della Casa editrice quanto del sito storico-monumentale (Castello di Taormina), di cui Editore ha la disponibilità in forza della concessione indicata in premessa;
- D) Organizzazione di eventi e manifestazioni – quali ad esempio convegni, workshop, educational tour, expo e iniziative culturali – sia presso le sedi di Unime che presso il Castello di Taormina, finalizzate allo sviluppo e alla promozione dei rispettivi servizi;
- E) Ideazione, pianificazione e realizzazione di campagne di comunicazione sui media digitali dell'editore per la promozione dell'Università di Messina e della sua offerta formativa, a condizioni da concordarsi successivamente;
- F) Produzione di un report congiunturale sull'economia, sul turismo e sulle politiche di sviluppo in Sicilia – eventualmente in collaborazione con altri Atenei siciliani - con l'organizzazione della prima edizione di "ForuMed Sicilia", meeting annuale rivolto alle istituzioni, alle imprese, alle parti sociali e ai media, da tenersi entro il 2021 in data e luogo da concordare.
- G) Creazione presso Unime di un Incubatore web e social per attività di studio, ricerca e sviluppo, nel rispetto della normativa in materia e della disciplina regolamentare di Ateneo;
- H) Stipula di Accordi e Convenzioni con la Regione Siciliana, gli enti locali, le imprese e gli operatori privati, le associazioni di categoria e altre organizzazioni associative del territorio;

Articolo 3 - Impegni comuni delle Parti

Le parti si impegnano reciprocamente, nei limiti della rispettiva disponibilità da accertarsi caso per caso e nel rispetto della normativa in materia (anche regolamentare), a :

- monitorare e scambiare informazioni circa le opportunità di finanziamento e sostegno da parte dello Stato, della Regione Siciliana e dell'Unione Europea, relative al perseguimento degli obiettivi oggetto della presente convenzione. A tal fine si impegnano a collaborare, attraverso le proprie risorse umane, nella preparazione congiunta di progetti per la partecipazione a bandi e misure;
- cooperare, attraverso le proprie strutture ed il proprio personale, alla realizzazione di progetti comuni, in particolare per quanto attiene alla promozione, la pubblicizzazione e diffusione delle attività da svolgere.;
- partecipare congiuntamente a misure e bandi comunitari, nazionali e/o regionali per la gestione congiunta di iniziative e progetti nel campo del marketing territoriale, della promozione turistica, della formazione e della cultura, in riferimento alle macrotipologie ed alle attività specifiche così come descritte nell'art. 2 della presente Convenzione, sia come partner che come capofila;

- realizzare e concretizzare eventuali altri accordi per iscritto con il sistema Istituzionale (Città Metropolitane, Comuni, Servizi per l'impiego, Servizi turistici), con il Sistema Sociale Locale (Associazioni Sindacali dei Datori di lavoro e dei lavoratori, Enti bilaterali, Ordini professionali, Organismi per la parità e le pari opportunità, Associazioni socio-culturali non profit), con il Sistema Produttivo e con il Mercato del lavoro (Aziende disponibili ad essere sedi di stages, Aziende potenziali partners di formazione, Sportelli unici, Società di lavoro interinale, Rete Informagiovani), con il Sistema scolastico ed universitario, al fine di offrire informazione, formazione e sostegno per la creazione di nuova imprenditorialità e, conseguentemente, per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- effettuare almeno un incontro quadrimestrale, per un totale di almeno tre (n. 3) incontri annuali. Il primo incontro, che avrà finalità programmatiche del calendario delle attività annuali e dell'organigramma di ruoli e competenze tecnico/operative, dovrà effettuarsi entro 60 gg dalla stipula della presente convenzione;
- realizzare le attività programmate mediante finanziamenti di diversa natura quali l'autofinanziamento (ove vi sia la relativa disponibilità finanziaria), finanziamenti privati di aziende sponsor o committenti (nel rispetto della relativa normativa in materia) finanziamenti pubblici regionali, nazionali e comunitari.

Art. 4 Impegni dell'Università

L'Università si impegna a consentire all'Editore l'uso non esclusivo - presso una delle proprie sedi da individuarsi mediante atti aggiuntivi alla presente - di locali funzionali all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché a quelle eventualmente individuate in seguito dalle Parti di comune accordo.

L'Editore sosterrà le spese relative ai suddetti locali (manutenzione ordinaria, forniture, ecc..) che verranno successivamente determinate e, previa autorizzazione dell'Università, potrà utilizzare i medesimi locali anche per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 5 Impegni della Casa Editrice

La Casa Editrice si impegna, in forza di quanto richiamato in premessa, a concedere all'Università, secondo calendario e modalità da concordare a seguito della prossima apertura al pubblico della struttura, l'utilizzo del Castello di Taormina per lo svolgimento di attività di tirocinio, ricerca e sviluppo di applicazioni tecnologiche.

Articolo 6 – Durata, Rinnovo e Recesso

La durata della presente convenzione accordo è di tre anni dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata di comune accordo con le medesime formalità per la sua stipula.

Entrambe le Parti potranno recedere in caso di inosservanza delle pattuizioni stabilite con la presente convenzione, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC e con un preavviso di almeno 30 giorni. Lo scioglimento anticipato non dovrà pregiudicare lo svolgimento delle attività in corso al momento del recesso.

Articolo 7 Clausola di non esclusività

Le Parti restano libere di contrarre accordi analoghi con altri soggetti pubblici e/o privati, con l'unico obbligo di darne tempestivamente comunicazione scritta all'altra parte.

Articolo 8– Mancanza di corrispettivo

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le attività di ricerca, di consulenza e di progettazione, fornite tanto dall'Università quanto dall'Editore nell'interesse di entrambi le Parti, si intendono erogate sempre a titolo gratuito e nel rispetto della relativa normativa in materia (anche regolamentare).

Articolo 9 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Codice Civile, alla vigente normativa ed alle prassi e consuetudini che regolano gli effetti derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 10 – Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente Convenzione. In caso contrario, sarà competente il Foro di Messina.

Articolo 11 – Registrazione ed imposta di bollo

Il presente atto verrà sottoscritto digitalmente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo e le relative spese sono a carico dell'Editore, che dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento all'Università.